

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1949

(46ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per la attuazione dei piani di ricostruzione) » (N. 687):

PRESIDENTE	Pag. 419
BATTISTA, <i>relatore</i>	420
FERRARI	420
MACRELLI	420

(Discussione e approvazione)

« Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al X delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici » (N. 737) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOMMASINI, <i>relatore</i>	421, 423
FERRARI	421

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Priolo, Raja, Romano Domenico, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro, Voccoli.

È presente altresì, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Macrelli.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Ottani e Macrelli: « Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) » (N. 687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge riguardante la proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949. Nell'ultima seduta fu deciso il rinvio della discussione per due questioni che erano sorte in merito a due emendamenti proposti dal relatore, senatore Battista; uno concernente la proroga fino al 31 dicembre 1955 del termine fissato dall'articolo 57 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, il secondo tendente a portare al 30 giugno 1950 il termine del 31 dicembre 1949 fissato dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409 per la presentazione di un testo unico in materia di ricostruzione e di riparazione di danni bellici. Tutti furono viceversa d'accordo nell'emendare l'articolo 1 sostituendo la data del 30 giugno 1950 con l'altra del 31 dicembre 1950, ma riguardo ai due emendamenti suddetti furono sollevate due eccezioni da parte del senatore Romano. Egli osservava che noi non potevamo includere l'emendamento tendente a prorogare fino al 31 dicembre 1955

VII COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e telec., mar. merc.) 46ª RIUNIONE (9 dicembre 1949)

il termine fissato dall'articolo 57 del decreto legislativo 10 aprile 1947, perchè, avendo potuto portare questa inclusione un aggravio al bilancio con il protrarsi di esenzioni fiscali, bisognava preventivamente avere il parere della Commissione finanze e tesoro e che non avevamo la facoltà di prorogare una delega legislativa data dal Parlamento al Ministro. Per tutte queste ragioni abbiamo rinviato la discussione alla seduta di stamane ed io spero che si possa giungere oggi stesso all'approvazione di questo disegno di legge.

BATTISTA, *relatore*. Dopo avere inteso il Ministro, per quanto riguarda la proroga della promulgazione del testo unico, siamo rimasti d'accordo nel senso che il Ministro stesso presenterà un disegno di legge a parte nel prossimo Consiglio dei Ministri, nella speranza che, dato che si tratta di una leggina, possa essere approvata rapidamente e prima del 31 dicembre. Per quanto riguarda la proroga dell'articolo 57 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, proroga che io chiedo di fissare al 31 dicembre 1955, per accordi presi con tutti i colleghi di questa Commissione, si è giunti alla decisione di prorogare quel termine solo fino al 31 dicembre 1950.

Perciò io propongo un emendamento formulato in questi termini: « Il termine fissato dall'articolo 57 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 è prorogato al 31 dicembre 1950 ». Conseguentemente deve essere modificato anche il titolo della legge.

Per quanto riguarda l'articolo 1 siamo tutti d'accordo nel sostituire alle parole « 30 giugno 1950 » le altre « 31 dicembre 1950 ».

FERRARI. Come ha già detto il relatore, siamo tutti d'accordo sulle modifiche da lui proposte.

MACRELLI. Come proponente del disegno di legge ringrazio i colleghi per il parere favorevole che hanno espresso su di esso e per essere andati anche *ultra petita*.

Per quello che riguarda l'emendamento Battista, da concretarsi in un articolo 2, mi si era detto — e desidero essere corretto se sbaglio — che la proposta andrebbe ad incidere nel campo finanziario. Se così fosse noi dovremmo richiedere prima il parere della 5ª Commissione

(Finanze e tesoro) e perciò fino ad allora resterebbe arenata la proposta mia e del senatore Ottani.

BATTISTA, *relatore*. Praticamente ogni decreto di proroga porta inevitabilmente un aggravio di bilancio o, per lo meno, una non economia di bilancio, ed anche in forza delle proroghe che con il disegno di legge del senatore Macrelli vengono proposte, se saranno approvate, non verrà a decadere un certo numero di esenzioni e di contributi ed il bilancio non potrà realizzare quelle economie che avrebbe realizzato se i termini si fossero lasciati scadere. Non diverso danno si verificherebbe con la proroga da me proposta.

MACRELLI. Ma quello sarebbe un danno potenziale.

BATTISTA, *relatore*. Identici l'uno e l'altro. L'articolo 7 riguarda quelle cooperative che avevano costruito case in base al testo unico delle norme sulla edilizia popolare ed economica del 1938.

Queste cooperative dovevano ricostruire i loro fabbricati, ma molte di esse, anche perchè le operazioni di mutuo erano abbastanza complesse e difficili, non hanno potuto presentare la domanda di ricostruzione entro il termine fissato. È per questo che si è ritenuto opportuno prorogare il termine al 31 dicembre 1950. E siccome si entra sempre nei nuovi stanziamenti di bilancio la situazione rimane identica.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Battista all'articolo 1, tendente a sostituire alle parole « 30 giugno 1950 » le parole « 31 dicembre 1950 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'intero articolo 1, con la modificazione apportatavi:

Art. 1.

Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 è prorogato al 31 dicembre 1950.

(È approvato).

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 46ª RIUNIONE (9 dicembre 1949)

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Battista che si trasforma in articoli 2 così formulato:

Art. 2.

Il termine fissato dall'articolo 57 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1º aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 dal disegno di legge che si trasforma in articolo 3.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il titolo del disegno di legge che viene così modificato: « Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949 n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dall'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al X delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici » (N. 737)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10º delle ferrovie dello Stato distac-

cato agli uffici ». Prego il senatore Tommasini di voler riferire su questo disegno di legge.

TOMMASINI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame trae le sue origini dal fatto che, durante e subito dopo la guerra, si resero necessari dei distacchi dal servizio esecutivo a quello degli uffici di diversi agenti che, per titoli di studio e per particolari attitudini, si dimostrarono di ottimo rendimento. Evidentemente questi agenti così utilizzati, distolti per vari anni dalle mansioni delle rispettive qualifiche, ebbero a subire un mancato sviluppo di carriera in quello che era il loro ramo di origine. D'altra parte l'Amministrazione ferroviaria ha utilizzato questo personale con profitto indiscutibile, donde la necessità di procedere alla sistemazione di questi agenti, sistemazione che viene prevista dal disegno di legge di cui trattasi, tenendo conto del titolo di studio oltre che delle attitudini dei singoli agenti. Ed è per ciò che l'inquadramento è previsto al grado 10º per il quale il titolo di studio stabilito è quello della scuola media inferiore. Tuttavia, oltre la cautela dell'esperimento, che risale ormai a diversi anni, e la garanzia del titolo di studio, all'Amministrazione ferroviaria è riservata la facoltà di sottoporre gli agenti di cui trattasi ad un esame di capacità professionale.

Vi prego quindi di approvare senz'altro il disegno di legge sottoposto al nostro esame che si concreta, in sostanza, in un atto di giustizia a favore di questi agenti utilizzati dalla Amministrazione ferroviaria.

FERRARI. Il disegno di legge evidentemente non accoglie tutte le aspirazioni della categoria, ma è già un buon passo in avanti e noi voteremo in favore, fiduciosi — e questo mi preme che sia detto — che altre disposizioni verranno prese tenendo conto degli ulteriori desiderata della categoria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un concorso interno, per titoli ed accertamento di idoneità professionale, a posti di grado X del ramo uffici,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 46ª RIUNIONE (9 dicembre 1949)

tra agenti del ramo esecutivo di grado inferiore al X che siano muniti, alla data di pubblicazione della presente legge, di licenza di scuola secondaria inferiore e che si trovino distaccati agli uffici, e vi abbiano disimpegnato soddisfacentemente mansioni di carattere amministrativo o tecnico amministrativo per un periodo continuativo di almeno un anno, con 300 giornate di effettiva presenza al 31 dicembre 1948.

Allo stesso concorso saranno inoltre ammessi:

a) gli agenti di cui al precedente comma che, nel quadriennio 1946-49, siano stati restituiti agli impianti di provenienza per ragioni di servizio;

b) gli agenti del personale subalterno degli uffici che si trovino nelle stesse condizioni degli agenti di cui al presente articolo nei riguardi dell'utilizzazione e del titolo di studio.

(È approvato).

Art. 2.

L'accertamento dell'idoneità professionale dei concorrenti di cui all'articolo 1 verrà fatto attraverso una prova pratica da parte di una Commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti, composta di sette membri, dei quali quattro in rappresentanza dell'Amministrazione e tre in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali).

Gli idonei del concorso di cui all'articolo 1, saranno sistemati in ordine di graduatoria in una delle qualifiche del grado X degli uffici dalla data di approvazione della graduatoria medesima nei limiti della metà dei posti disponibili, dopo detratti i posti riservati per lo sviluppo normale di carriera del personale dei gradi inferiori nonchè quelli riservati alla sistemazione dei contrattisti.

I rimanenti agenti idonei iscritti nella graduatoria conseguiranno la promozione al 1° gennaio di ciascuno dei due anni successivi sempre nei limiti della metà dei posti disponibili in ciascun anno dopo le detrazioni di cui innanzi.

Qualora entro il 31 dicembre 1952 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra indi-

cato, non risulti sufficiente ad assorbire nelle piante organiche tutti gli agenti dichiarati idonei nel concorso, di cui all'articolo 1, la promozione avrà luogo anche in eccedenza alla metà dei posti disponibili fino ad esaurimento della graduatoria ai termini del secondo comma del presente articolo con decorrenza 1° gennaio 1953.

(È approvato).

Art. 3.

Gli agenti che non risulteranno idonei nel concorso, di cui all'articolo 1, saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, a meno che non accettino la sistemazione prevista dal successivo articolo 4.

Gli agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1° gennaio 1948 o che al 31 dicembre 1948 non abbiano compiuto 300 giornate di effettiva presenza saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche.

(È approvato).

Art. 4.

Gli agenti del ramo esecutivo distaccati agli uffici, che si trovano nelle condizioni di utilizzazione agli uffici stessi di cui all'articolo 1, ma che non sono provvisti del titolo di studio per poter prendere parte al concorso previsto dal citato articolo potranno ottenere il cambio della qualifica di cui sono attualmente rivestiti in altra corrispondente del personale subalterno degli uffici a decorrere, agli effetti della carriera, dalla data del distacco continuativo ed agli effetti finanziari dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Nell'attuazione del provvedimento di cui al precedente comma, salvo il naturale sviluppo di carriera, non si potrà andare oltre la qualifica di commesso.

(È approvato).

Art. 5.

Dal trattamento di cui al primo comma dell'articolo 3 e all'articolo 4 previsto per gli agenti del ramo esecutivo che non abbiano po-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 46ª RIUNIONE (9 dicembre 1949)

tutto conseguire la sistemazione in una qualifica di grado X degli uffici, restano comunque esclusi coloro che siano stati distaccati agli uffici stessi in seguito a riconosciuta inidoneità fisica, dovendo essi in tal caso rimanere nella posizione loro attribuita in sede di approvazione della eccezionale conservazione in servizio.

TOMMASINI. Sull'articolo 5 vorrei dare un ulteriore chiarimento. Dovete sapere che c'è un articolo del regolamento del personale precisamente l'articolo 75, che stabilisce che l'individuo riformato per ragioni fisiche può, in via eccezionale, essere conservato in servizio sotto un'altra qualifica, però non può raggiungere uno sviluppo di carriera diverso da quello che avrebbe raggiunto rimanendo nella sua primitiva qualifica; vale a dire che è già un trattamento di equità mantenerlo in servizio anzichè mandarlo a casa. Evidente-

mente questo articolo 5 è in relazione a quell'articolo base del regolamento interno.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10.